

**STUDIO LEGALE
OLIVIERI CIAPETTI & PARTNERS
ATTORNEYS AND COUNSELLORS AT LAW
LUNGARNO A. VESPUCCI, 58
50123-FIRENZE
TEL. 055 217330
FAX. 055 2676050
VIDEOCONFERENCE. 055 2676050**

Société de Gestion du Patrimoine Familial
(Società di Gestione del Patrimonio Familiare)

Il regime della **SPF** è stato introdotto di recente con Legge 11 Maggio 2007 a seguito dell'abolizione della Legge sulle c.d. società holding '29 (perché ritenuta in contrasto con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato). Si noti che per «patrimonio familiare» deve intendersi patrimonio personale delle persone fisiche.

La legge definisce la **SPF** come una società il cui oggetto sociale è limitato all'acquisto, alla detenzione, alla gestione ed alla realizzazione di attivi finanziari, ad esclusione di qualsiasi tipo di attività commerciale e le cui azioni possono essere detenute esclusivamente da determinate categorie di investitori c.d. "eleggibili". Si noti che lo Statuto della **SPF** deve fare espresso rinvio alla legge 11 maggio 2007. In sede di costituzione, le **SPF** devono adottare determinate forme giuridiche previste dalla legge.

Finalità

Le **SPF** perseguono esclusivamente finalità di gestione patrimoniale privata: qualsiasi tipo di attività commerciale è pertanto vietata. Esse possono quindi detenere strumenti finanziari, quali ad esempio azioni, quote sociali od altri titoli equivalenti, nonché strumenti d'investimento collettivo, obbligazioni ed altre forme di strumenti di debito, contanti e beni di qualunque tipo detenuti in un conto bancario.

La **SPF** può altresì detenere partecipazioni (anche con diritto di voto) nel capitale di altre società, ma unicamente a condizione che essa non si intrometta nella gestione giornaliera di tali società. Fermo rimanendo che essa non può investire direttamente in beni immobili, la **SPF** può nondimeno acquistare partecipazioni in società od altri enti che detengano tali beni immobili.

Le **SPF** non possono effettuare alcun tipo di servizio finanziario, neanche a favore delle società nelle quali esse detengano una partecipazione; possono tuttavia eseguire finanziamenti o prestare garanzie a favore di tali società.

Investitori "eleggibili"

Sono investitori "eleggibili" ai sensi della legge :

- le persone fisiche operanti nell'ambito della gestione del proprio patrimonio;
- gli enti patrimoniali privati operanti nell'interesse esclusivo del patrimonio personale di una o più persone fisiche;
- gli intermediari operanti per conto dei soggetti summenzionati.

Si noti che per enti patrimoniali privati s'intendono entità quali ad esempio i trusts, le fondazioni o qualunque altro ente dello stesso tipo.

Regime Fiscale

Imposte Dirette

La **SPF** è esente dall'imposta sul reddito delle società («*Impôt sur le Revenu des Sociétés*»), nonché dall'imposta commerciale comunale («*Impôt Commercial Communal*») sui propri redditi e plusvalenze. Inoltre, i dividendi distribuiti dalla **SPF** non sono sottoposti ad alcuna ritenuta alla fonte. In considerazione del suo regime fiscale di favore, la **SPF** non potrà godere dei Trattati contro le Doppie Imposizioni stipulati dal Lussemburgo.

Si noti però che la **SPF** viene esclusa dal regime di esenzione per l'anno fiscale di riferimento se almeno il 5% degli utili provenienti da dividendi ricevuti in quell'anno derivano da partecipazioni in società non residenti e non quotate che non siano soggette ad una tassazione sugli utili simile all'imposta

lussemburghese sul reddito delle società (vale a dire soggetta ad un'aliquota effettiva inferiore alla metà dell'aliquota prevista dall'imposta lussemburghese sul reddito delle società (22%), pari quindi in concreto almeno all'11%).

Imposte Indirette

La **SPF** è soggetta alla tassa d'iscrizione annuale («*Taxe d'Abonnement*»), pari allo 0.25% del proprio capitale sociale. La tassa annuale minima è pari ad Euro 100,00 mentre quella massima è limitata ad Euro 125.000. Si noti che la tassa in oggetto verrà altresì applicata alla parte del debito societario eccedente il capitale sociale in rapporto d'indebitamento pari ad 1:8.

La società è altresì soggetta - *una tantum* - alla tassa sui conferimenti (c.d. «*Droit d'Apport*»), pari all'1% dei conferimenti in danaro o in natura effettuati in sede di costituzione o, successivamente, in sede di aumento del capitale sociale.

Forma Giuridica

La **SPF** deve adottare la forma di società di capitali. Essa può quindi optare per la forma della società a responsabilità limitata (S.à r.l.), della società per azioni (Société Anonyme), della società in accomandita per azioni o ancora della società cooperativa organizzata sotto forma di S.A.

Il capitale minimo per una S.à.r.l. è di Euro 12.500,00 (le quote dovranno essere interamente versate in sede di costituzione), mentre è di Euro 31.000,00 per una S.A. (azioni liberate nella misura del 1/5, tranne che nel caso in cui si desideri utilizzare azioni al portatore, in cui il capitale sociale dovrà essere interamente versato).

Disciplina Comunitaria degli aiuti di Stato

In sede di preparazione del progetto di legge, si è tenuto conto della dimensione comunitaria. Poiché la **SPF** è da considerarsi uno strumento d'investimento passivo dedicato alla gestione del patrimonio privato degli investitori e dato che essa non interferisce nella gestione di alcuna società in cui detenga eventualmente una partecipazione, non esercita alcuna attività di tipo economico e dovrebbe pertanto esulare dall'ambito di applicazione del divieto degli aiuti di Stato previsto dall'art. 87 del Trattato di Roma, dato che tale norma disciplina gli aiuti concessi ad imprese che svolgano un'attività di carattere economico. La giurisprudenza più recente della Corte di Giustizia Europea (10 Gennaio 2006, causa *Cassa di Risparmio di Firenze*) sembra confermare tale posizione.

TAVOLA SINOTTICA

	SPF	 Holding 29	Soparfi
Autorizzazione	no	no	no
Banca Depositaria	no	no	no
Qualifica Soci/Azionisti	Ogni persona fisica che operi nel quadro del proprio patrimonio od enti patrimoniali privati	Ogni persona fisica o giuridica	Ogni persona fisica o giuridica
Forma Societaria	Ogni forma di società di capitali	Ogni forma di società di capitali	Ogni forma di società di capitali
Natura Investimenti	Attivi finanziari	Investimenti finanziari	Varie
Imposte Dirette			
Imposta sul Reddito	Esenzione soggettiva	Esenzione soggettiva	Tassata, ma esonero redditi e plusvalenze partecipate
Accesso Convenzioni Fiscali	no	no	sì
Imposte Indirette			
Taxe d'Abonnement	0,25% capitale sociale (tassa massima Euro 125.000,00)	0,20% capitale sociale	no
Droit d'Apport	1%	1%	1%
IVA			

IL RECUPERO CREDITI: INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA

Il recupero dei crediti in Europa a seguito dell'emanazione del Reg. 1896/2006 con particolare riferimento alle normative Tedesca .

Il Reg. 1896/2006 CE ha introdotto il nuovo procedimento di ingiunzione europea di pagamento. Tale innovazione legislativa, per il suo contenuto, impone un'analisi dettagliata dei procedimenti per il recupero dei crediti nei vari Paesi europei, nei quali, a partire dal 12.12.2008 entrerà in vigore tale regolamento.

La novità consiste nelle modalità di introduzione del ricorso. Esso si attiva infatti sulla base di un modello standard che si trova in allegato al Regolamento. Tale standardizzazione è stata ideata al fine di superare le barriere linguistiche: in ogni Stato europeo che ha adottato il Reg. 1896/2006, ed il ricorrente potrà quindi compilare il ricorso nella lingua del foro utilizzando il modello standard nella sua lingua.

Il ricorso **può essere presentato sia in forma cartacea sia in via telematica** se lo Stato in cui si trova il foro competente prevede tale modalità.

A questo punto si rende necessaria un'analisi di ogni procedimento all'interno degli Stati europei per comprendere come di potrà procedere a partire dall'entrata in vigore del nuovo regolamento

Procedimento di ingiunzione tedesco

1. Soggetti competenti a conoscere del ricorso

In Germania, al fine di alleggerire il carico di lavoro dei Giudici togati, i soggetti competenti a conoscere il ricorso per decreto ingiuntivo e ad emanare il decreto sono il *Rechtspfleger* (organo giudiziario ufficiale dell'amministrazione della giustizia) ed i pubblici ufficiali degli uffici istituiti, ai sensi e per gli effetti del § 153 GVG presso ogni Tribunale e/o procura della Repubblica (*Urkundsbeamten der Geschäftsstelle*).

2. Modalità di introduzione del ricorso

Il ricorso (*Mahntrag*) può essere introdotto in vari modi.

In ogni caso, ogni ricorso deve essere compilato sulla base di un modello, non sussistendo la libertà di forma.

Un primo modo di presentazione del ricorso consiste semplicemente nell'imbucare il modello compilato nell'apposita cassetta delle lettere del Tribunale.

Un secondo modo di presentazione del ricorso consiste nella dichiarazione orale resa in Tribunale al pubblico ufficiale che provvede a compilare il modello.

La modalità di presentazione più frequentemente utilizzata, comunque, è quella in via elettronica.

Questo sistema è stato introdotto in Germania nel 1982 e, ad oggi, tre sono i sistemi a disposizione dei creditori.

DTA - Mahnverfahren

ProfiMahn

Mahntrag online

In questo senso, una volta entrato in vigore il Regolamento, in Germania sarà preferibile introdurre il ricorso in via elettronica.

Investimenti Italia-Cina e Investimenti stranieri in Cina

Introduzione

1. **Investimenti italiani in Cina**
2. **Investimenti cinesi in Italia**
3. **Investimenti stranieri in Cina**

INTRODUZIONE

Tra i paesi in via di sviluppo la Cina si trova al primo posto per quanto riguarda il flusso degli investimenti esteri, che negli ultimi anni è in costante aumento, la Cina sta conquistando al contempo quote di mercato mondiale. Per esempio, nel tessile la Cina era già nel 2001 il maggior esportatore mondiale con una quota del 19,2% contro il 6,0% dell'Italia; così anche nell'abbigliamento in cui la Cina aveva una quota del 26,7%. La Cina è il primo esportatore mondiale anche nei beni in pelle e calzature e nell'arredamento e beni in legno. Inoltre, la Cina guadagna posizioni anche in settori meno tradizionali come gli apparati elettrici ed elettronici, anche non di consumo, e i beni di precisione. La Cina tende a specializzarsi negli stessi settori italiani.

Tuttavia, L'Italia non è stata generata dalla crescita della Cina, anzi è in ritardo e deve agire in fretta per recuperare il terreno perduto e per evitare ulteriori ripercussioni sul sistema produttivo.

Infatti, ICE(l'Istituto italiano per il Commercio Estero), Sviluppo Italia e l'Agenzia per la promozione degli investimenti del ministero del Commercio cinese hanno sottoscritto un accordo per la promozione degli investimenti bilaterali tra i due Paesi. L'intesa prevede anche un costante scambio di informazioni sulle normativa che disciplina la materia e sui settori di maggiore interesse per gli imprenditori italiani e cinesi.

Per il rafforzamento del peso economico dell'Italia in Cina-- ci sono le tre direttrici fondamentali: "*flussi di merci, flussi di persone, flussi di capitali*"--, si inserisce la scelta condivisa con le autorità cinesi di organizzare, in collaborazione con ICE, Sviluppo Italia e Confindustria, un Seminario bilaterale sugli investimenti, che favorisca la cooperazione tra il Paese italiano anche nel settore culturale, scientifico, della formazione e della ricerca. Il primo segnale con cui il governo italiano intende inaugurare la nuova strategia di *partnership* nei confronti di Cina, da considerare come referente economico ricco di potenzialità, con cui rafforzare i rapporti di collaborazione economico commerciale e promozione degli investimenti italiani in Cina e sull'attrazione degli investimenti cinesi in Italia.

Questi sono i settori di interesse individuati: investimenti italiani in Cina e investimenti cinesi in Italia.

Infine, La materia degli **investimenti stranieri** in Cina è attualmente regolata dal "Foreign Investment Industrial Guidance Catalogue" e dalle "Directory of Foreign Investment Tentative Provisions" del 1995, i quali suddividono gli **investimenti stranieri** in incoraggiati, permessi, limitati o vietati.

1. investimenti italiani in Cina: anche verso le regioni dell'interno della Cina dove si può contare su incentivi significativi da parte del governo cinese. Promuovere missioni mirate (d'intesa con MAP-ICE, Confindustria, associazioni di categoria e realtà locali), con un approccio di "distretti", settori e filiere produttive:

- nuove tecnologie
- ambiente
- estrazione e lavorazione di petrolio
- metano e altri minerali
- agroalimentare
- chimica - biofarmaceutica
- mezzi di trasporto
- macchinari industriali (anche speciali)
- costituzione di centri studi e ricerca.

2. investimenti cinesi in Italia: in diversi settori, industriali e immobiliari, merging public utilities, turismo e porti, gli investitori cinesi vanno attratti sul mercato italiano (d'intesa con Sviluppo Italia). sarebbe assai utile un ufficio di accoglienza *dedicato* agli investitori cinesi: più precisamente, investimenti cinesi in Italia sono:

- elettromeccanico
- biofarmaceutico

- tessile - abbigliamento
- distribuzione commerciale
- infrastrutture e settore
della logistica, con particolare
riferimento a quella portuale
- turismo
telecomunicazioni e multimedia.

Infatti, Il Ministro Giulio Santagata è stato delegato alle attività connesse ai seguiti della visita in Cina del Presidente del Consiglio, con particolare riguardo agli **“Investimenti cinesi in Italia”**.

L'ipotesi progettuale è la creazione di una piattaforma logistica integrata, portuale ed aeroportuale, che, incentivando il flusso di merci provenienti dalla Cina, consenta di attrarre in Italia gli investimenti cinesi.

Inoltre, considerata la complessità del progetto, il coinvolgimento ed il coordinamento dei soggetti istituzionali che insistono sul territorio, Regioni ed Enti locali, autorità portuali e aeroportuali, e dei soggetti privati è fondamentale al fine di convogliare su di esso le energie di tutti per rendere stabili e duraturi i rapporti economici con la controparte cinese.

La formazione di una commissione Italo – Cinese che la sviluppi ulteriormente e operativamente, sono le fasi successive.

Le attività intraprese si sono sviluppate intorno a tre filoni principali:

1) Logistica

A seguito degli incontri intercorsi con le Autorità diplomatiche cinesi, le amministrazioni interessate, i Ministeri degli Esteri, delle Infrastrutture, dei Trasporti, del Commercio Internazionale e dello Sviluppo Economico, con gli interlocutori istituzionali, l'Enac e Assoport, nonché con le rappresentanze di interessi, tra le quali Confindustria, Confetra e Assologistica, è stato condiviso il progetto di sviluppo di una piattaforma logistica integrata, portuale ed aeroportuale, in un sito ritenuto idoneo, che risponda all'esigenza non solo di migliorare il segno degli scambi commerciali **Italia – Cina**, ma di creare valore aggiunto a vantaggio del sistema Italia, sfruttando la collocazione geografica centrale del territorio e aprendo i distretti industriali ai capitali cinesi.

A tal fine sono state individuate ed esaminate le infrastrutture portuali e aeroportuali. Per ciò che concerne i porti si è ulteriormente approfondito lo studio, suddividendoli per area geografica nella quale insistono e per servizi connessi.

Si è dato particolare rilievo ai rapporti con gli operatori del settore della logistica, per ciò che riguarda lo sviluppo della retroportualità connessa all'implementazione del progetto, e con i vettori aerei, cargo e trasporto passeggeri, data l'importanza che rivestono le compagnie aeree in questo comparto.

2) Imprese

- * Meccanica
- * Tessile
- * Agroalimentare
- * Bancario
- * Altri

3) Semplificazione procedure doganali e procedure per il rilascio dei visti

In materia di procedure doganali, è allo studio l'ipotesi di semplificazione delle stesse a legislazione invariata, intervenendo sulle procedure amministrative, dopo avere attentamente valutato le esigenze delle autorità cinesi. Solo successivamente, avviare un percorso di modificazione della relativa normativa.

Anche per ciò che concerne il rilascio dei visti, è necessario operare sulle procedure amministrative a legislazione invariata.

Al fine di definire i contorni precisi delle problematiche nelle materie oggetto del tavolo, saranno auditi i soggetti ad oggi coinvolti a vario titolo nel progetto di promozione degli **investimenti cinesi in Italia**.

La visita della delegazione del Governo cinese in Italia, presieduta dalla sig.ra Ou Xinqian, Vice Presidente della National Development and Reform Commission, alla quale sarà presentata l'ipotesi progettuale predisposta, e la formazione di una commissione Italo – Cinese che la sviluppi ulteriormente e operativamente, sono le fasi successive di questa importante attività delegata.

3. Investimenti stranieri in Cina

**** Le forme previste per gli investimenti stranieri in Cina sono:**

- a) La società mista, per la cui costituzione è necessaria l'approvazione del MOFTEC e la registrazione presso l'ufficio SAIC. Per questo tipo di società la legge prevede l'obbligo per il partner straniero di sottoscrivere una quota minima del 25% del capitale dell'impresa.
- b) La società cooperativa o contrattuale, assimilabile alla precedente, sebbene più semplice e caratterizzata da maggiore flessibilità operativa e giuridica.
- c) La società a capitale interamente straniero, prevista a condizione che la società risulti prevalentemente a vocazione all'export o impieghi tecnologie avanzate.

Gli investimenti stranieri nella RPC sono soggetti al Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries ("Catalogo"), in osservanza del quale gli stessi vengono suddivisi in tre categorie a seconda dell'attività svolta: (a) "Encouraged", (b) "Restricted", (c) "Prohibited". Gli investimenti stranieri che non ricadono in alcuna delle tre categorie menzionate vengono catalogati come "Permitted".

È fondamentale accertare la categoria di appartenenza per poter stabilire se l'investimento straniero sia soggetto ad agevolazioni (ad es. particolari incentivi di carattere fiscale e non, come l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali e dell'IVA sull'importazione di macchinari), restrizioni (ad es. possibilità di costituire esclusivamente una JV a maggioranza cinese) o se, in caso, fosse semplicemente proibito.

Tale accertamento può essere effettuato fornendo alle autorità preposte all'approvazione dell'investimento una descrizione dell'attività che verrà svolta (ad esempio attività di consulenza, produzione etc.) ed eventualmente, nel caso si voglia intraprendere un'attività produttiva, fornendo i codici doganali del prodotto finito, delle materie prime e dei macchinari.

**** Principali forme d'investimento**

Le forme di investimento straniero più utilizzate nella RPC dai soggetti stranieri sono essenzialmente tre:

- a) la Joint Venture, prevalentemente nella forma di equity (EJV);
- b) la Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE);
- c) la Wholly Foreign Owned Foreign Trading Company (FTC).

Delle tre, la WFOE è probabilmente il tipo più utilizzato (quando possibile) in tempi recenti, anche se, prevalentemente per la "paura" delle incognite del mercato, la EJV continua a rimanere il veicolo generalmente più diffuso.

Recentemente, le forme societarie disponibili ai soggetti stranieri si sono ampliate; sono adesso possibili società per azioni (Foreign Invested Companies Limited by Shares), Holding Companies, ed altre. Per questioni espositive ma soprattutto di pratico interesse all'investitore italiano, concentreremo la nostra esposizione alle forme più utilizzate, limitandoci ad un accenno relativamente agli altri tipi.

Le principali soluzioni o "veicoli" che possono essere scelte per il proprio investimento nella RPC sono:

* Equity Joint Venture ("EJV"). Trattasi di società di capitale di diritto cinese a responsabilità limitata nella quale il partner (o partners) straniero (stranieri) detiene (detengono) una quota del capitale sociale che non può essere inferiore al 25% (con riferimento alla quota massima che può essere detenuta, occorre tener conto del fatto che il Catalogo ed altre normative, richiedono per specifici settori partecipazioni qualificate del partner cinese), in cui l'oggetto sociale può comprendere attività produttive, commerciali (limitatamente alla propria produzione nella RPC) o di servizi.

- Wholly Owned Foreign Enterprise ("WFOE") Società di capitali di diritto cinese a responsabilità limitata, totalmente posseduta da un investitore straniero, in cui l'oggetto sociale può comprendere attività produttive, commerciali (limitatamente alla propria produzione nella RPC) o di servizi.

JL